Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova,

nelle sedute del 18 ottobre 2007 e 17 aprile 2008, 24 settembre e 15 ottobre 2009

- visto il Regolamento per la Formazione continua approvato dal Consiglio Nazionale Forense il 13 luglio 2007;
- **vista** la Relazione Illustrativa al Regolamento per la Formazione continua che il Consiglio Nazionale Forense ha licenziato nel corso della seduta amministrativa del 20 settembre 2007.
- ritenuto che la partecipazione agli eventi accreditati dal Consiglio dell'Ordine consente l'acquisizione dei c.d. crediti formativi solo ed in quanto si partecipi all'intero evento, ove per "intero evento" si intende, anche qualora questo sia articolato in più sessioni, la presenza ad (almeno) una intera sessione (es. mattutina o pomeridiana), con il riconoscimento dei crediti relativamente a quella sola sessione (es. mattutina o pomeridiana). Infatti, sebbene la valutazione compiuta dal Consiglio dell'Ordine in sede di riconoscimento dei crediti da attribuire ad ogni singola iniziativa (seminario, congresso, dibattito etc.) sia determinata, anche, in base alla durata dell'evento (normalmente un credito ogni ora), ciò non significa che la partecipazione degli Avvocati ai fini del riconoscimento dei c.d. crediti formativi, possa avvenire su base oraria (cioè sul tempo di permanenza del singolo avvocato presso la sede congressuale). Una interpretazione volta a consentire una partecipazione oraria o a tempo, infatti, si porrebbe in contrasto non solo con lo spirito complessivo della novella voluta dal Consiglio Nazionale Forense (Reg. 13-7-2007 e Relazione di accompagnamento), ma pure, e soprattutto, con la dignità ed il decoro della nostra professione e, conseguentemente, con la dignità ed il decoro del nostro aggiornamento professionale, che vogliamo serio e proficuo.

ha approvato

l'allegata TABELLA di CONVERSIONE

della partecipazione ad eventi, svolgimento di relazioni, attvità di insegnamento, partecipazioni a commissione d'esame, e pubblicazioni

in CREDITI

(tabella valide per gli Avvocati e Praticanti abilitati al patrocinio, iscritti presso l'Ordine di Genova)

<u>§ 1</u>

<u>PARTECIPAZIONE</u> ad eventi (c.d. *formativi*) accreditati (art. 3, n. 3) dal COA o dal CNF (art. 3, n. 1), oppure da Ordini forensi comunitari:

- corsi aggiornamento (art. 3, lett. a)
- masters (art. 3, lett. a)
- seminari (art. 3, lett. a)
- convegni (art. 3, lett. a)
- giornate di studio (art. 3, lett. a)
- tavole rotonde (art. 3, lett. a)
- commissioni studio (CNF o COA) (art. 3, lett. b)
- gruppi lavoro (CNF o COA) (art. 3, lett. b)
- commissioni consiliari (CNF o COA) (art. 3, lett. b)
- altri eventi specificamente individuati da CNF o COA (es. partecipazione a redazione di riviste locali o iscrizione alla Scuola Forense per i patrocinatori) (art. 3, lett. c)

1 credito per ogni ora di partecipazione all'<u>evento formativo</u> e max 24 crediti per ogni singolo evento formativo (art. 3, n. 2).

I crediti acquisiti nei singoli eventi formativi sono cumulabili annualmente anche con quelli indicati al § 2.

§ 2 SVOLGIMENTO di RELAZIONI o LEZIONI: ad	Cumulabili annualmente tra loro
eventi (c.d. "attività formative") accreditati (art. 3, n. 3) dal	e cumulabili annualmente anche
COA o CNF (art. 4, lett. a) o ad eventi non accreditati,	con quelli indicati al § 1:
anche svolte all'estero e debitamente documentate:	
- corsi aggiornamento (art. 3, lett. a)	
- masters (art. 3, lett. a)	
- seminari (ante tenuti <i>a latere</i> di corsi universitari) (art. 3, lett. a)	
- singole lezioni in corsi universitari	
- convegni (art. 3, lett. a)	
- giornate di studio (art. 3, lett. a)	
- tavole rotonde (art. 3, lett. a)	max 12 crediti annui per le attività indicate all'art. 3, lett. a #
- commissioni studio (CNF o COA) (art. 3, lett. b)	indicate an art. 5, lett. a #
- gruppi lavoro (CNF o COA) (art. 3, lett. b)	
- commissioni consiliari (CNF o COA) (art. 3, lett. b)	max 12 crediti annui per le attività
- altri eventi specificamente individuati da CNF o	indicate all'art. 3, lett. b *
COA (art. 3, lett. c)	max 12 crediti annui per le attività
- scuole forensi (art. 4, lett. a)	indicate all'art. 3, lett. c *
- scuole di specializzazione (art. 4, lett. a)	max 12 crediti annui per le attività indicate all'art. 4, lett. a #
	# 3 crediti per ogni intervento inferiore all'ora (meno 1 credito rispetto a quelli previsti per la partecipazione all'evento formativo nel quale si inserisce la relazione)
	* valutazione specifica, rimessa al COA
<u>§ 3</u>	
PUBBLICAZIONI (art. 4, lett. b):	Valutazione su base annua,
- articoli	<u>valutazione su base annua,</u> <u>cumulabilità tra loro</u> e comunque
- libri	comunque comunque
- saggi	
- saggi	

- commentari	
- monografie - trattati	per tutte le pubblicazioni nell'anno, max 18 crediti ogni anno* *valutazione specifica, rimessa al COA
<u>§ 4</u>	
INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO o presso ENTI	Valutazione su base annua.
EQUIPARATI (art. 4, lett. c)	Cumulabilità in caso di pluralità
EVOII ARATI (art. 4, lett. C)	
	di contratti di insegnamento nello
- Contratti di insegnamento in materie giuridiche	stesso anno solare.
stipulati con Università o Enti equiparati	max 24 crediti annui (valutazione in base alle ore di insegnamento previste dal/dai contratto/i di insegnamento, rimessa al COA).
<u>§ 5</u>	
RICERCATORI SENZA INCARICO DI	
INSEGNAMENTO (art. 5, n. 1)	
- Ricercatori in materie giuridiche senza incarico di	
insegnamento	18 crediti annui
msegnamento	mio crodici amidi
<u>§ 6</u>	
COMMISSIONI PER GLI ESAMI DI STATO DI	
AVVOCATO (art. 4, lett. d)	per l'intera durata 24 crediti, di cui
	sei in deontologia (valutazione annua, ripetibile nel triennio)
	ripedone nei diennio)
<u>§ 7</u>	
ATTIVITA' DI STUDIO E AGGIORNAMENTO	
SVOLTE IN AUTONOMIA NELL'AMBITO DELLA	
PROPRIA OGANIZZAZIONE PROFESSIONALE*	
(art. 4, lett. e)	max 12 crediti annui (valutazione
*preventiva autorizzazione CNF o COA	specifica, rimessa al COA)
ριενειτίνα αποτιχαζίστε ΕΝΓ ο COA	

§ 8 ATTIVITA' AUSILIARIA ALLA FORMAZIONE (es. Corsi di lingua straniera, informatica etc.)	max 12 crediti annui dietro conseguimento di attestato (valutazione rimessa al COA)
§ 9 ESONERO/DISPENSA (su domanda al COA quando	
<u>prevista)</u> (art. 5, nn. 1 e 2):	
- Professori in materie giuridiche di I e II fascia (°)	
- Ricercatori in materie giuridiche <u>con</u> incarico di insegnamento (°)	(°) l'obbligo formativo residua per l'aggiornamento in materia deontologica, previdenziale, ordinamento professionale
 gravidanza e parto (^) maternità / "paternità" (figli minori) (#) grave malattia* infortunio* condizioni personali* interruzione per periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale* 	(^) E' previsto un esonero dall'obbligo formativo per un tempo massimo di 12 mesi. L'inizio e la fine di detto periodo dovranno essere comunicati al Consiglio. Per comprovate ragioni detto periodo può essere ampliato. (#) crediti obbligatori ridotti della metà sino al terzo anno dalla nascita.
 trasferimento dell'attività professionale all'estero* altre ipotesi indicate dal CNF* 	*contenuto e modalità dell'esonero valutate dal COA, singolarmente.
- iscritto che abbia superato i 40 anni di iscrizione all'albo (*)	(*) A domanda degli interessati e valutata la carriera professionale il COA potrà dispensare coloro che abbiano superato i 40 anni di iscrizione all'albo, ove risulti che l'esercizio della professione per il tempo predetto sia indice di capacità di aggiornamento e di attitudine allo studio individuale.
§ 10 MOBILITA' DEI CREDITI NEL TRIENNIO	
- La valutazione del numero dei crediti avviene su base triennale. Qualora nel primo o nel secondo anno	

si sia accumulato un numero di crediti superiore rispetto al numero minimo obbligatorio richiesto dal regolamento CNF, i crediti in eccedenza possono ambulare (rispettivamente) al secondo o al terzo anno. In ogni anno solare, comunque, nonostante l'ambulatorietà dei crediti, devono essere acquisiti i crediti minimi obbligatori.

§11 (a decorrere dal corso 2009)

SCUOLA FORENSE "DE ANDRE".....

max 24 crediti annui (3 crediti ogni ora per le lezioni; 1 credito ogni ora per le correzioni di atti o pareri). Il riconoscimento avviene al termine del corso, sulla base delle indicazioni fornite dalla Scuola stessa.

§12 (a decorrere dal 1° gennaio 2010)

ISCRIZIONE AGLI EVENTI FORMATIVI

- **1.** L'accesso agli eventi avviene mediante prenotazione on-line sul sito www.ordineavvocatigenova.it (Servizi in Rete-Riconosco).
- **2.** Sul sito www.ordineavvocatigenova.it viene indicata la data in cui si aprono le iscrizioni ai singoli eventi.
- 3. E' fatto divieto prenotare due o più eventi che si svolgano contemporaneamente.
- **4.** Coloro che abbiano prenotato un evento e **non siano in grado di partecipare** allo stesso, **devono revocare la prenotazione** mediante accesso al sito www.ordineavvocatigenova.it entro le 48 ore feriali antecedenti l'inizio dell'evento.
- **5.** Dopo la scadenza del suddetto termine la revoca della prenotazione potrà avvenire solo in presenza di documentati impedimenti sorti successivamente alla scadenza stessa. In questo caso la revoca dovrà essere comunicata mediante segnalazione via fax al n. 010565300 o via mail all'indirizzo *formazione@ordineavvocatigenova.it*. A pena di irricevibilità la comunicazione dovrà essere immediatamente seguita dal deposito presso la Segreteria dell'Ordine della documentazione relativa all'impedimento.
- **6.** La **mancata partecipazione** ad un evento senza che sia stata validamente revocata la prenotazione, **comporta un aumento dei crediti** da conseguire nell'anno corrente, in misura pari a quelli assegnati all'evento disertato.
- **7.** Nel caso disciplinato al punto 5, la prenotazione si intenderà non validamente revocata se la giustificazione addotta non sarà, previa audizione dell'interessato, ritenuta valida.